



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>DEODATO</b>	<b>GIACOMO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SEREGNI</b>	<b>MARINA</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MARTINELLI</b>	<b>LIVIA</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 5020/13 depositato il 22/05/2013
  - avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13081004353 REGISTRO
  - avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13081004353 IMP. IPOTECARIA
  - avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13081004353 IMP. CATASTALE
- contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dal ricorrente:  
DELLA RATTA RINALDI ALBERTA  
VIA MONTEBELLO 27 20121 MILANO MI

difeso da:  
FORTE AVV. SIMONE  
VIA A. SAFFI N. 23 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 5020/13

UDIENZA DEL

19/11/2013 ore 15:00

SENTENZA

N°  
1208/17/14

PRONUNCIATA IL:

19/11/13

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

05/09/14

Il Segretario

OGGETTO: AVVISO DI LIQUIDAZIONE REGISTRO TRUST-  
ANNO 2013 - R.G.R 5020\_13

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20 dicembre 2012, il Notaio Alberta della Ratta Rinaldi, costituiva un "trust" rep. n. \_\_\_\_\_, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 -in data 16 gennaio 2013 al n. \_\_\_\_\_ serie IT, autoliquidando le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa -euro 168,00. Con l' avviso di liquidazione dell'imposta e delle sanzioni n. \_\_\_\_\_ notificato in data 5 marzo 2013, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II -Ufficio territoriale di Milano 2- chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di euro 28.976,00 (oltre spese di notifica), determinate sul valore di euro 971.450,00 dichiarato in atto per le unità immobiliari vincolate nel "\_\_\_\_\_".

Con tempestivo ricorso la ricorrente ha impugnato l'atto di liquidazione contestando l'applicabilità dell'imposta di donazione a qualsiasi tipologia di Trust e richiamando la Giurisprudenza in materia. Si è costituito l'Ufficio accertatore che contesta l'assunto di parte ricorrente e si riporta alle Circolari Ministeriali sulla materia.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Trust si presenta come uno strumento creato per regolamentare in un unico momento vari aspetti, presenti e futuri, relativi alla gestione ed attribuzione di un patrimonio. E' noto che, allo stato attuale dei fatti, non esiste una normativa civilistica italiana sul trust, pur nella vigenza del Principio della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sul Trust. Da ciò discende che la regolamentazione tributaria di questo strumento giuridico deve di necessità essere tratta, tenendo ben presenti le relative caratteristiche tipologiche, dai principi generali dell'ordinamento italiano in materia.

Ma alla luce della molteplicità degli scopi per i quali il Trust può essere utilizzato, non è possibile identificare la soluzione impositiva più adeguata e corretta sulla base di una categorizzazione aprioristica dello strumento in oggetto. Il regime tributario applicabile deve essere infatti opportunamente individuato, di volta in volta, in conformità alla singola *species* di questo *genus* giuridico, evitando di sottoporre l'istituto del Trust a regole unitarie di tassazione. La necessità operativa presentata è peraltro confermata da quanto avviene negli Stati di *common law* (ad es. Canada, regno Unito, Stati Uniti D'America), laddove sussistono regole tributarie differenti a secondo delle varie tipologie di trust interessate (*Fixed trust, discretionary trust, ecc*). Ulteriori considerazioni interpretative sono da evidenziarsi alla luce della recente introduzione della imposta sulle successioni e donazioni attraverso la conversione del decreto legge 262/2006 con riferimento al trust ed all'imposizione diretta.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sugli aspetti formali e sostanziali della fattispecie oggetto del presente ricorso.

*Quando il negozio istitutivo del trust contiene un "obbligo" del disponente a compiere trasferimenti in favore del Trustee, la fattispecie è assimilabile al contratto preliminare e di conseguenza l'atto sarà soggetto ad imposta di registro in termine fisso ed in misura fissa (euro 168,00).*

Infatti è stato confermato in diverse occasioni dalla Giurisprudenza Tributaria di merito, l'atto costitutivo di trust, e il conseguente trasferimento dei beni, è un atto neutro, mancando qualsiasi genere di corrispettivo, tanto per i beneficiari che per il trustee. In particolare, con riferimento a quest'ultima figura, infatti, è del tutto assente *l'animus donandi* in capo al disponente: il suo intento non è quello di arricchire il trustee, bensì di trasferire i beni in un "trust" affinché egli amministri e tuteli detto patrimonio in favore di taluni beneficiari o per la realizzazione di uno scopo preciso. Per quanto riguarda i beneficiari "finali", poi, il trasferimento "iniziale" non giustifica, di per sé, l'applicazione dell'imposta di donazione e successione, e ciò perché l'indice di capacità contributiva si realizzerà successivamente.

Infatti il "beneficiario finale", che risulta essere l'unico soggetto passivo dell'imposta, è però, al momento dell'istituzione del trust, titolare di una *mera aspettativa* nei confronti dei beni trasferiti.

*Solo quando si realizzerà effettivamente detto trasferimento si realizza il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta di donazione.*

Per i suesposti motivi questa Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

La natura della problematica affrontata rende equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il Giudice Relatore  
Dott.ssa Marina Seregini

Milano, 19/11/2013

Il Presidente  
Dott. Giacomo Deplato